



Ministero dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo

C.so Nazario Sauro n°22-Tel.:0184.505531-Fax:0184.509968 -e_mail:sanremo@guardiacostiera.it- www.guardiacostiera.it

ORDINANZA N°84/2007

Lavori di realizzazione del Porto turistico-Parco e marina di BAIERVERDE
Comune di OSPEDALETTI (IM)

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Sanremo:

- VISTA** l'istanza n°214/07/mr pervenuta in data 12.10.2007 da parte di "FIN.IM srl",avente ad oggetto la realizzazione del porto turistico-parco e marina di Baiaverde nel Comune di Ospedaletti (IM);
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 09.11.2007 da parte dell'impresa ROSSO di Torino;
- VISTO** il nulla-osta del Comune di Ospedaletti rilasciato in data 14.11.2007;
- VISTA** la documentazione integrativa presentata dalla società FIN.IM in data 30.11.2007;
- VISTO** il verbale di conferenza di servizi deliberante in data 15-22 giugno 2006 indetta Presso il Comune di Ospedaletti;
- VISTO** l'atto formale di concessione demaniale marittimo rilasciato dal Comune di Ospedaletti in data 01.02.2007-numero di repertorio 798/2007;
- VISTO** il nulla-osta di Maridipart La Spezia;
- VISTI** la legge 11.02.71 n°50(Norme sulla Navigazione da diporto) e s.m. e i. e il Decreto legislativo 18.07.05 n°171 (Codice della Nautica da Diporto) ;
- VISTI** gli artt. 17,30,68, 81 del Codice della Navigazione e gli artt.59, 499, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario disciplinare la sicurezza della sicurezza, la tutela della pubblica; Incolumità e la salvaguardia ambientale nelle aeree interessate dai predetti lavori;

RENDE NOTO:

che dal giorno **10.12.2007** e fino alla conclusione delle opere progettuali del nuovo porto turistico-parco e marina di Baiaverde (Ospedaletti-IM),e comunque ,per quanto riguarda le opere a mare, con esclusione del periodo dal 1° maggio al 30 maggio di ciascun anno interessato dai lavori (in concomitanza con la stagione balneare),l'impresa costruzioni ROSSO, con sede in Torino, committente FIN.IM Srl, effettuerà la realizzazione delle predette opere nello specchio acqueo prospiciente la zona Baiaverde ,individuato da 5 vertici aventi le seguenti coordinate (come da allegata planimetria, facente parte integrale della presente ordinanza):

<i>Lat.43°47'49"N;</i>	<i>Long.007°42'07"E</i>
<i>Lat.43°47'50"N;</i>	<i>Long.007°42'16"E</i>
<i>Lat.43°47'52"N;</i>	<i>Long.007°42'30"E</i>
<i>Lat.43°47'52"N;</i>	<i>Long.007°42'45"E</i>
<i>Lat.43°47'59"N</i>	<i>Long.007°42'52"E</i>

ORDINA

Art.1

Nello specchio acqueo sopraindicato **è vietato** :

- navigare , ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale,
- praticare la balneazione o sorvolo a bassa quota con paracadute o kyte-surf e ogni altra attività di superfice;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca.

Le unità in transito all'esterno ma comunque in prossimità dell'area predetta dovranno prestare la Massima attenzione e prudenza, procedendo a lento moto e mantenendosi in ogni caso ad una Distanza di sicurezza di almeno 50 metri dai mezzi nautici operanti.

Art. 2

Ad unità navali, veicoli e persone estranee all'attività di cantiere, in navigazione ,ancoraggio, ormeggio ,balneazione, transito o sosta in prossimità degli specchi acquee e delle aree interdette, è fatto comunque obbligo di:

- a) Osservare scrupolosamente la prescritta segnaletica ed attenersi alle disposizioni del personale di vigilanza;
- b) Procedere sempre a lento moto e con la massima cautela;
- c) Evitare ogni attività che possa arrecare pericolo alla sicurezza della navigazione e alla tutela della pubblica incolumità.

Art.3

Le interdizioni non si applicano a personale e mezzi della Guardia Costiera ,Forze Armate e di polizia, unità di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni competenti , con l'obbligo comunque di prestare la massima cautela e di segnalare la propria presenza al personale Incaricato dei lavori (salvo casi di necessità e urgenza).

Art.4

La direzione dei lavori e l'impresa esecutrice ,per quanto di rispettiva competenza, devono:

- a) Installare idonea recinzione e segnaletica al fine di delimitare adeguatamente il perimetro di sicurezza dell'area demaniale marittima e dello specchio acqueo interessato dai lavori; in particolare lo specchio acqueo dovrà essere segnalato attraverso idonee boe di colore Giallo, munite di luce gialla lampeggiante ben visibile in ore notturne, da posizionare in Ciascun vertice del campo operativo in mare
- b) comunicare a questa Autorità Marittima l'effettiva data di attivazione e disattivazione di tali segnalamenti; trasmettere preventivamente all'Autorità Marittima, altresì, il piano operativo di sicurezza del cantiere;
- c) sospendere i lavori a mare nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, in concomitanza della stagione balneare, al fine di evitare l'interrimento delle acque e qualsiasi pregiudizio alla sicurezza delle attività balneari e alla pubblica incolumità;
- d) sospendere immediatamente i lavori qualora non sussistano adeguate garanzie di sicurezza per il personale impiegato e le persone estranee all'attività o, comunque , in caso di avverse condizioni meteo-marine o altri motivi di sicurezza, tutela della pubblica incolumità e salvaguardia ambientale; al riguardo la direzione dei lavori e l'impresa esecutrice devono segnalare senza indugio all'Autorità Marittima ogni evento capace di recare pericolo alla sicurezza pubblica e ambientale;
- e) predisporre con idoneo personale un adeguato servizio di sorveglianza ;

- f) impiegare idonei mezzi nautici, condotti da personale abilitato e dotati di apparato radio VHF in ascolto continuo sul canale 16; tali mezzi, da considerarsi "unità con difficoltà di manovra", devono mostrare i segnali previsti dalla parte C, regola 27, lettere b) / d) del "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare", nonché i segnali ALFA e DELTA del "Codice internazionale dei segnali";
- g) ad ogni modo, in caso di impiego di unità navali e/o sommozzatori, depositare preventivamente presso l'Autorità Marittima copia della relativa documentazione di sicurezza in corso di validità;
- h) effettuare i lavori esclusivamente in ore diurne e in condizioni meteo-marine favorevoli e assicurate;
- i) evitare il posizionamento di fonti luminose orientate verso il mare;
- j) consegnare all'Autorità Marittima, al termine dei lavori, un elaborato tecnico (su idonea cartografia nautica) che evidenzii il differente stato dei luoghi, con particolare riferimento alla realizzazione di nuove aree portuali, per la conseguente informativa all'Istituto Idrografico della Marina ;
- k) richiedere all'Autorità Marittima, prima del collaudo delle opere strutturali e dell'entrata in funzione dell'approdo , l'emanazione dell'apposita ordinanza al fine di disciplinare la sicurezza del nuovo porto turistico di Ospedaletti;
- l) evitare ogni scarico e inquinamento in mare e sul demanio marittimo e provvedere, al termine dell'attività, a sgomberare le aree interessate dai lavori e a ripristinare il corretto stato d'uso e la pulizia;
- m) osservare e far osservare le norme applicabili in materia di sicurezza della navigazione, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale e sicurezza sul lavoro, le ordinanze e ogni altra vigente autorizzazione dell'Autorità Marittima o di altre Autorità competenti, verificando in particolare che siano adottate tutte le misure necessarie per evitare danni a persone, animali e cose;
- n) esporre la presente ordinanza in luogo visibile all'ingresso dell'area di cantiere e renderla disponibile al personale impiegato nei lavori;
- o) munirsi, nei casi previsti, di apposita polizza assicurativa, certificato di collaudo delle opere realizzate ed ogni altra concessione o autorizzazione necessaria, da esibire su richiesta all'Autorità Marittima.

Art.5

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e comunque a giudizio Insindacabile dell'Amministrazione ai fini della sicurezza della navigazione , della tutela della Pubblica incolumità e dell'ambiente, l'Autorità Marittima si riserva di disporre in via cautelativa l'interruzione delle attività e di fare allontanare dall'area il personale impiegato e i relativi mezzi.

Art.6

I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito Amministrativo, ai sensi degli art.1161, 1164, 1174, 1231 Cod. Nav., dell'art 39 della L.50/71 e s.m. e i., del Decreto legislativo 171/05, dell'art. 26 della L.965/63 dell'art. 650 Cod. Pen., e saranno responsabili dei danni a persone, animali e cose derivanti dal loro comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui Pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ufficio e inclusione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it

Sanremo, 07/12/07

IL COMANDANTE
T.V.(CP) MICHELE BURLANDO

(firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993)

